

RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM POPOLARE PER EX ART. 75 COST.

RICHIESTA PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLA L. 157/1992

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (foggibile) da parte del

VIDIMAZIONE

segretario comunale o del cancelliere capo dirigente la cancelleria del Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello, Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352.

San Giov. in Persiceto 13 LUG. 2021

FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NEC. DR. SSA STEFANIA)



Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 121 del 22/05/2021

RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLA L.157/1992 (ex art. 75 COST.) ABROGAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA.

RELAZIONE: come può risultare dal raffronto del testo normativo con la proposta referendaria del Comitato Referendum Si Aboliamo la Caccia, ogni intervento su questa legge ha una sua precisa e logica spiegazione. Ci si è determinati a voler tornare sui presupposti di tutela assoluta della fauna selvatica su tutto il territorio italiano, così come espressi dai primi articoli sia delle direttive comunitarie citate, che dalla stessa L. 157/1992, sottoponendo un quesito referendario che di fatto, glossando in molti punti questa legge nazionale, la vieti in modo assoluto, tramite lo strumento referendario abrogativo, come previsto dall'art. 75 Cost. in combinato con L.352/1970. Il regime normativo della caccia, in Italia, affonda le sue radici in una datata direttiva comunitaria, del 1979, in 319, che peraltro, all'art. 5 recita: "Fatte salvo le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; d) di disturbare deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; e) di detenerle le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura". Come si può notare ad un apparente divieto assoluto di uccidere e danneggiare il patrimonio indisponibile dello Stato, cioè di ognuno di noi cittadini italiani, si contrappone poi una deroga dettata dal richiamo agli artt. 7 e 9 della stessa Direttiva, talmente ampia da vanificare quasi il senso di protezione che la Direttiva stessa prometteva in un primo momento; infatti il richiamo ai citati artt. 7 e 9, di fatto consente l'esercizio dell'attività venatoria limitata da parametri estremamente variabili ed opinabili, facilmente adattabili alle esigenze della categoria dei cacciatori, poiché prevede la facoltà di derogare del contenuto dell'art. 5 in ragione del livello di popolazione di uccelli selvatici in una particolare zona del territorio nazionale, ovvero per ragioni di salute e sicurezza pubblica, non, per prevenire gravi danni alle colture e via dicendo. La Direttiva citata, di recente, è stata innovata dalla 147/2009 che, per quello che a noi interessa ora, replica nel suo contenuto automaticamente il citato art. 5., così come pure replica il contenuto dei nefasti artt. 7 e 9 citati. In questo scenario si inserisce la L.157/1992 intitolata "Norme per la protezione della fauna selvatica oncotermica e per il prelievo venatorio", che, come sappiamo, è la legge su cui si costruisce tutta l'attività venatoria a livello nazionale e che regola pure l'esercizio della caccia anche a livello locale. Il problema insito in questa legge dai buoni propositi iniziali, quando all'art. 1, 1° comma, dichiara che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, è che poi questa ne disciplina la "sofferenza", con modalità che sono diventate via via più invasive e sfacciate nei confronti dei cittadini italiani. Fatto questo preambolo normativo, il lavoro nel suo insieme è stato difficoltoso ed estremamente complesso, nel testo proposto dal Comitato Referendum Si Aboliamo la Caccia e pubblicato in G.U. n. 121 del 22 maggio 2021, una prima nota da segnalare è in totale richiesta di cancellazione delle sanzioni penali (tutte parole semplici concaenzioni) ed amministrative della L. 157/1992, poiché si è ritenuto che la tutela per le violazioni ai divieti imposti dalla legge risultante dall'accoglimento del quesito referendario debba essere sanzionata dalle più gravi norme previste dal Titolo IX° bis del Codice Penale, in particolare gli artt. 544 bis e 544 ter, che sono veri e propri delitti. Oltre a questa scelta molte altre sono state fatte dopo un puntuale approfondimento e ciò che ne è scaturito, ad avviso del Comitato Referendum Si Aboliamo la Caccia, è il miglior prodotto possibile consentito dalla normativa referendaria abrogativa che, se accolta, dovrebbe liberarci dalla presenza dei cacciatori e consentirci di godere a pieno la meravigliosa natura di ognuna delle nostre Regioni italiane senza il timore di uscire feriti, o peggio, da una passeggiata e senza l'inaccettabile annosa devastazione della fauna selvatica del nostro paese.

RICHIESTA REFERENDARIA

Titolosoristi cittadini italiani chiedono che venga abrogata la L.157/1992, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A01225) (GU n. 121 del 22-5-2021)
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 maggio 2021, ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, natiuti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori presentate per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:

Volete Voi che sia abrogata in legge il 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente a:

art. 1, Fauna selvatica - Comma 1-bis, limitatamente alle parole "o adeguati" e limitatamente alle parole "fatte salvo la finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.", - Comma 2 abrogato - Comma 3 limitatamente alle parole "Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142"; - comma 7 limitatamente alle parole "e i venatori il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8" art. 2, Oggetto della tutela - comma 2 abrogato; Art. 4 Cautela temporanea e finanziamento - comma 3, limitatamente alle parole "e per la cessione ai fini di richiamo"; - Comma 4 limitatamente alle parole "La cattura per la cessione ai fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cossena; toro sassello; toro bottaccio; merlo; pavoncella o colombaccio." e "appartenenti ad altre specie"; - Comma 5 limitatamente alle parole "abbatto, cattura o" Art. 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi Abrogato Art. 6 Tassidermia - Comma 1 limitatamente alle parole "e i trofei"; - Comma 2 limitatamente alle parole "o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione"; - Comma 3 limitatamente alle parole "e per chi estera esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio" Art. 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale abrogato Art. 9. Funzioni amministrative Abrogato Art. 10. Limitatamente alle parole nel titolo "venatori" - Comma 1 limitatamente alle parole "venatori" e "e la regolamentazione del prelievo venatorio"; - Comma 2 abrogato - Comma 3 limitatamente alle parole "In dette percentuali sono compresi i terreni ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni."; - Comma 4 limitatamente alle parole "Il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnano le" - Comma 5 abrogato - Comma 6 limitatamente alle parole "della caccia."; - Comma 7 limitatamente alle parole "venatori" e "e le sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (tramite le loro strutture regionali)"; - Comma 8 limitatamente alle parole "venatori" - Comma 8 lettera d) abrogato - Comma 8 lettera e) abrogato - Comma 8 lettera h) abrogato - Comma 10 limitatamente alle parole "venatori"; - Comma 11 limitatamente alle parole "venatoria"; - Comma 12. Abrogato - Comma 17 abrogato Art 11 Zona faunistica delle Alpi - Comma 2 limitatamente alle parole "e disciplinare l'attività venatoria, leute presenti le consuetudini e le tradizioni locali" Art 12 Baccellazione dell'attività venatoria - Comma 1 abrogato - Comma 2 limitatamente alle parole "o alla cattura" e "mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13" - Comma 4 limitatamente alle parole "altra modo di"; - Comma 5. abrogato - Comma 6. Abrogato - Comma 7. Abrogato - Comma 8. Abrogato - Comma 9 abrogato - Comma 11 abrogato - Comma 12 abrogato - Comma 12-bis. Abrogato Art 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria Abrogato Art. 14 limitatamente alle parole nel titolo "della caccia" - Comma 1 Abrogato - Comma 2 abrogato - Comma 3 abrogato - Comma 4 abrogato - Comma 5 abrogato - Comma 6 abrogato - Comma 7 abrogato - Comma 8 abrogato - Comma 9 limitatamente alle parole "dei cacciatori" e "venatorie" e "compresi negli ambienti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, delimitano il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso" - Comma 10 limitatamente alle parole "degli ambienti territoriali di caccia" e "in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti", e "della associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito" e "il 20 per cento" - Comma 11 limitatamente alle parole "Negli ambienti territoriali di caccia" - Comma 12 abrogato - Comma 13 Abrogato - Comma 14 limitatamente alle parole "di caccia" e "e dall'esercizio dell'attività venatori"; - Comma 16 abrogato - Comma 17 limitatamente alle parole "venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza" Art 15. Limitatamente alle parole nel titolo "Utilizzazione dei fondi ai fini della" e "programmata" Abrogato Art. 16 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-faunistico-venatorie Abrogato Art 17 Allevamento - Comma 1 limitatamente alle parole "alimento", "ornamentale"; - Comma 2 limitatamente alle parole "da caccia" - Comma 4 Abrogato Art. 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria Abrogato Art. 19 Controllo della fauna selvatica - Comma 1 Abrogato - Comma 2 limitatamente alle parole "anche nelle zone vietate alla caccia" e "di norma" e "Quotora l'istituto venatico finalizzato del prelievi metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento." e "della gestione venatorie dipendenti" e "Questo ultimo potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio."